

Boscolo&Partners è uno studio di commercialisti altamente specializzato in materia fiscale, commerciale, societaria e giuslavoristica con oltre 40 anni di storia.



Fondato nel 1983, oggi lo studio si distingue per vocazione internazionale e multisetorialità dei servizi offerti ed è uno dei principali player del Nord Italia dove conta 4 sedi, 12 partners, e un team di 50 persone. B&P è inoltre direttamente presente in Romania ed in Serbia, ed è parte del network Crowe, presente in 130 nel mondo.

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: AMMINISTRATORI DI SOCIETA'.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
LA NUOVA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2025

1. LE IMPORTANTI NOVITA' DEL DL N. 159/2025

Nel **Decreto Legge n. 159/2025** (cd. "**Decreto Sicurezza Lavoro**"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.10.2025, sono state inserite specifiche disposizioni circa gli **obblighi di domicilio digitale / Posta Elettronica Certificata (PEC) degli amministratori di società**, le quali, di fatto, hanno scavalcato le indicazioni di Unioncamere e Notariato, che, contrariamente alla Nota n. 43836/2025 del MiMiT, avevano ragionevolmente ritenuto, fra l'altro, che:

- la PEC degli amministratori potesse coincidere con quella della Società;
- per le società già costituite all'1.1.2025, la PEC degli amministratori va comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina / rinnovo della carica di un amministratore / liquidatore.

Infatti, il citato Decreto Legge, intervenendo sull'art. 5, comma 1, del DL n. 179/2012 (a sua volta modificato dall'art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025), ha previsto (grassetto e sottolineature aggiunte) che:

- l'obbligo di disporre di una PEC è esteso, non più genericamente agli "*amministratori*", ma: "***all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria***";
- "***Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa***";
- "***Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico***".

Le nuove disposizioni non intervengono (almeno direttamente) sul perimetro dei soggetti che ricadono nell'adempimento, che, pertanto, come indicato nella citata **Nota MiMiT**, dovrebbero rimanere:

- le **società di persone**;
- le **società di capitali**;

rimanendo, invece, **esclusi**:

- le **società semplici** (ad eccezione delle società semplici che esercitano attività agricola e le società di mutuo soccorso);
- i **consorzi**, anche con attività esterna, nonché le **società consortili**;

mentre, la **rete di imprese**, se si è dotata di un fondo comune e svolge un'attività commerciale rivolta ai terzi, laddove si è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese acquisendo la soggettività giuridica, continuerebbe a soggiacere all'obbligo.

Le nuove disposizioni, invece, intervengono sui soggetti obbligati, prevedendo che **l'obbligo non riguarda più genericamente (tutti) gli "amministratori"**, ma più specificamente:

- l'**Amministratore Unico**, in caso – ovviamente – di organo amministrativo monocratico;
- **o l'Amministratore Delegato**, in caso di organo amministrativo collegiale;
- **o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Da una prima analisi, l'individuazione specifica dei sopra elencati soggetti crea non poche difficoltà interpretative. È lecito, infatti, chiedersi se le società di persone e quelle che non adottano il modello

“tradizionale” di *governance*, siano ancora incluse nel perimetro dei soggetti che ricadono nell’adempimento (come indicato nella Nota MiMiT) e, in caso positivo, quali siano i soggetti obbligati. Singolare appare, inoltre, la circostanza che non viene più menzionato il Liquidatore.

Ad ogni modo, lasciando da parte i dubbi interpretativi, che dovranno necessariamente essere chiariti, a spazzare maggiormente gli operatori sono le nuove previsioni secondo cui:

- **l’indirizzo PEC dei predetti amministratori non può coincidere con quello della società;**
- **le società già iscritte nel Registro delle Imprese comunicano l’indirizzo PEC (personale) dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025.**

Pertanto, in base alle nuove disposizioni, gli amministratori delle società esistenti, come sopra individuati, dovranno preventivamente dotarsi di **indirizzo PEC personale**, affinché lo stesso possa essere comunicato al Registro delle Imprese entro il “breve” termine concesso del 31.12.2025 (termine, peraltro, corrispondente al giorno successivo al termine del 30.12.2025, previsto per la conversione in legge del DL n. 159/2025, a seguito della quale le nuove disposizioni potrebbero venire ulteriormente modificate o, al limite, soppresse).

2. MANCATO ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE

Da molteplici rinvii normativi sembra derivare che:

a. per le società di nuova costituzione, in caso di mancata indicazione della PEC dell’Amministratore Unico, dell’Amministratore Delegato o, in mancanza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il **Registro delle Imprese sospende il procedimento** di iscrizione della società o di nomina, assegnando un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda;

b. per le Società già esistenti, il **mancato rispetto del termine del 31.12.2025**:

- rende applicabile la **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dall’**art. 2630 del codice civile** (da 103 a 1.032 euro) **in misura raddoppiata**;
- comporta, contestualmente all’irrogazione della sanzione, l’**assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale** per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.

3. INDICAZIONI OPERATIVE E ASSISTENZA DELLO STUDIO

Per quanto precede, al fine di adempiere nel termine previsto, l’Amministratore Unico o l’Amministratore Delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di imprese costituite in forma societaria che non abbiano già adempiuto dovranno dotarsi autonomamente nel più breve tempo possibile di un indirizzo PEC personale e comunicarlo al Registro delle Imprese entro fine anno.

In ogni caso, lo Studio è a disposizione per fornire la consulenza sulle nuove disposizioni analizzando specificamente i casi concreti, nonché per ricevere apposito incarico di trasmissione della comunicazione dell’indirizzo PEC personale dei soggetti obbligati al Registro delle Imprese.

Le imprese costituite in forma societaria che intendessero affidare tale incarico allo Studio dovranno comunicare l’indirizzo personale dei soggetti obbligati all’indirizzo area_pratiche@crowe-boscolo.it

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2025

In difetto, lo Studio non può garantire la trasmissione della comunicazione entro il termine di fine anno.

4. IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO COSTANTE DELLA CASELLA PEC

Si coglie l’occasione per rammentare ancora una volta che la PEC consente di dare per notificata la comunicazione trasmessa dal mittente alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal gestore di posta elettronica certificata. In particolare, gli atti tributari, sia quelli impositivi che quelli della riscossione, possono essere notificati anche a mezzo PEC.

Per quanto precede, **per tutti i soggetti dotati di PEC, anche e soprattutto se assegnata d’ufficio, è di assoluta importanza istituire idonee procedure organizzative che permettano un monitoraggio costante della casella PEC.**



In difetto, vi è il rischio che la corrispondenza (compresi gli atti impositivi o della riscossione) risulti correttamente ricevuta senza che il destinatario ne abbia preso effettiva visione, producendo, quindi, tutti gli effetti di legge.

In proposito una semplice procedura di controllo può consistere nell'attivazione dell'inoltro automatico delle PEC alla casella di posta elettronica ordinaria.

Cordiali saluti
Boscolo & Partners

Contact Information:

Trieste

Via Dante Alighieri 5

+39 040 06 42 411

trieste@crowe-boscolo.it

Pordenone

Corso Giuseppe Garibaldi 66

+39 0434 1834211

pordenone@crowe-boscolo.it

Conegliano

Corte delle Rose 68

+39 0438 1550365

conegliano@crowe-boscolo.it

desk Milano

c/o Crowe Bompani Spa

Via Leone XIII, 14

+39 02 45391500

www.crowe.com/it/crowebompani

Dal 2018 Boscolo & Partners è associato al network Crowe.


About Us

Crowe Global è classificata tra le prime 8 reti commerciali globali con oltre 200 società indipendenti di servizi di contabilità e consulenza indipendenti in oltre 130 paesi in tutto il mondo.

Le aziende associate a Crowe Global si caratterizzano per l'impeccabile qualità dei servizi erogati, che vengono integrati con grande efficacia e per un insieme comune di valori fondamentali che guidano le decisioni quotidiane.

Ogni azienda è affermata come leader nella propria comunità imprenditoriale nazionale ed è gestita da persone native del posto, fornendo così una conoscenza delle leggi e dei costumi locali che è importante per i clienti che intraprendono nuove iniziative o si espandono in altri paesi.

Le aziende associate a Crowe Global sono note per il loro servizio personale alle imprese private e pubbliche di tutti i settori e si sono costruite una reputazione internazionale nei settori della revisione contabile, fiscale e dei servizi di consulenza.



I nostri partners

Pompeo Boscolo
Giorgio Bommarco
Luigi Bittolo Bon
Gianluca Dan
Roberto Falato
Giovanna Pauluzzi

Mauro Marchetto
Stefano Miccio
Michele Nasti
Laura Battistuzzi
Marco Posocco
Roberto Turchetto

www.crowe.com/it/boscolo